



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

SETTORE TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 31 OTTOBRE 2012

Oggetto: Misure urgenti finalizzate a far fronte al propagarsi del "Punteruolo Rosso della Palma".

IL SINDACO

PRESO ATTO che il *Rhynchophorus ferrugineus* detto anche "Punteruolo Rosso della Palma" è presente e diffuso, in tutto il territorio regionale e con manifestazioni locali, è necessario attuare con urgenza tutte le dovute azioni di profilassi e le procedure disposte dalla normativa vigente per l'eradicazione dell'insetto;

CONSIDERATO che tale parassita costituisce una minaccia mortale per le palme (*Phoenix canariensis*, *Phoenix, dactylifera*, *Phoenix sylvestris*), dovuta alla deposizione delle uova all'interno di queste, da cui nascono le larve dell'insetto che si nutrono dei fasci vascolari costituenti il tessuto vegetale e che tale azione distruttiva deriva il collasso vegetativo delle piante intaccate;

CONSIDERATO che, dopo la distruzione delle piante parassitate, le larve completano la metamorfosi trasformandosi in insetti adulti, continuando così il ciclo distruttivo;

CONSIDERATO che le palme sono ampiamente presenti sia nel verde pubblico che nel verde privato, rappresentando un bene di elevato valore ambientale, culturale e paesaggistico e se infestate da questo insetto possono costituire un grave rischio per l'incolumità pubblica dovuto alla caduta al suolo di parti vegetali e/o di piante;

CONSIDERATO che l'emergenza dovuta alla presenza di questo insetto ha conseguenze anche nel settore vivaistico;

CONSIDERATO che ad oggi non esiste un rimedio scientificamente efficace e provato contro questo parassita;

RITENUTO altresì di dover intervenire a tutela del patrimonio palmico cittadino, pubblico e privato ed a tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica;

PRESO ATTO che la lotta contro il Punteruolo rosso è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana al fine di contrastare l'insediamento e la diffusione attraverso l'applicazione delle seguenti normative:



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

1. Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'08 maggio 2000, concernente le misure di protezione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
2. Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
3. Decreto Legislativo 19 agosto 2005 N. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
4. Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 25 maggio 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 139/24 del 31 maggio 2007);

PRESO ATTO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha recepito la suddetta decisione della Commissione delle Comunità Europee del 25 maggio 2007 ed ha emanato un Decreto di lotta obbligatoria al *Rhynchophorus ferrugineus* – *Punteruolo rosso delle palme*;

VISTO il Piano Regionale emanato in data 07 gennaio 2011 dall'Assessorato delle Risorse Agricole Alimentari, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 6 sulla prevenzione e contenimento del punteruolo rosso che colpisce le piante delle palme e che segue la decisione europea 2010/467 CEE;

VISTA la nota assessoriale sulle prescrizioni delle misure fitosanitarie da attuare ai sensi del Decreto Ministeriale di "Lotta obbligatoria "MIPAF " n. 2837 del 07 febbraio 2011;

TENUTO CONTO del grave rischio per l'incolumità pubblica dovuto alla caduta al suolo delle foglie infestate e debilitate;

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Servizio X Fitosanitario – ha dettato le norme da eseguire al fine di ridurre al minimo i rischi di contaminazione;

CHE la presenza di potenziali focolai di infezione, anche in aree private (giardini domestici, vivai, ville, ecc.), può procurare una grave minaccia per tutto il territorio comunale, sia sotto l'aspetto igienico sanitario in relazione al propagarsi del fenomeno, sia per il profilo paesaggistico, storico-culturale attesa la rilevanza che le palme rivestono nel nostro ambiente urbano;

TENUTO CONTO dell'elevato costo che la gestione dell'emergenza avrebbe nel caso in cui i focolai d'infezione dovessero diffondersi, nonché il rischio connesso all'uso di antiparassitari in ambito urbano;

RITENUTO doversi intervenire al fine di mettere in atto le necessarie misure finalizzate al contenimento della diffusione del parassita.



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

VISTO in particolare, l'art. 54 comma 20 e 23 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 N. 214, relativo alle sanzioni Amministrative;

VISTO l'art. 500 del Codice Penale, relativamente alla diffusione di una malattia delle piante o degli animali è prevista una multa da € 103,00 a € 2.065,00;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000 art. 50 – comma 5° e art. 54 comma 2° che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 69 dell'Ordinamento EE.LL.;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati:

E' fatto obbligo a tutte le persone fisiche e giuridiche, in possesso di palme, impiantate e non, all'interno del territorio del Comune di Montagnareale di, darne comunicazione al Responsabile del Settore Attività Produttive - Servizio Agricoltura – entro 30 giorni dall'emanazione del presente Provvedimento.

A tutti i proprietari di terreni su cui insistono palme, ai vivaisti, e a tutti gli operatori del settore, di controllare su ogni esemplare posseduto:

- ⤴ l'eventuale anomala inclinazione delle foglie apicali rispetto al portamento naturale della specie;
- ⤴ la presenza di evidenti rosure superficiali o fori sulle foglie e/o alla base delle stesse;
- ⤴ la presenza di bozzoli (camere pupali) creati dal parassita;
- ⤴ la presenza di esemplari adulti di Coleottero;

Nel caso di palma in buono stato vegetativo e non infestata dal Coleottero, la potatura o pulizia dell'esemplare, non dovrà essere eseguita ad eccezione dei casi in cui è indispensabile per il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e dovrà, comunque, limitarsi **esclusivamente all'eliminazione delle foglie secche**, curando di non provocare lesioni e/o ferite che portino allo scoperto parto verdi, onde limitare il propagarsi delle sostanze volatili che rappresentano fonte di attrazione all'ingresso dei parassiti in questione;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

In caso di palma con evidenti sintomi di infezione di provvedere a mettere in atto le necessarie misure finalizzate al contenimento della diffusione del parassita, ove la diffusione del parassita sia già in atto

agli interessati, ***di informare immediatamente*** il Responsabile del Settore Attività Produttive - Servizio Agricoltura - di questo Comune, per concordare le tipologie di intervento che vanno distinte in base al campo di impiego (pieno campo, giardini domestici, vivai, ville, ecc.) -

Che le operazioni di abbattimento, da chiunque siano poste in essere, vengano effettuate nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale come da allegato 1-

E' posto ***DIVIETO*** a tutti i vivai, agli esercizi florovivaistici che commerciano le citate specie arboree, di produrre o acquistare piante a far data da quella della presente ordinanza, altresì è consentito commercializzare fino ad esaurimento scorte le piante di scorta o presenti nel vivaio, semprechè siano sane dal punto di vista fitosanitario attestato da organismo competente.

A V V E R T E

che le violazioni delle disposizioni impartite con la presente ordinanza verranno punite con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti come appresso specificate-

L'art. 54 del Decreto Legislativo 19.8.2005, n. 214, relativo alle sanzioni amministrative, di cui al relativo comma 20 "*Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli artt. 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali od altre voci per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 5.000,00 ad €. 30.000,00*" e al relativo comma 23 "*Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 52 comma 1 lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 ad €. 3.000,00*"

D I S P O N E

che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Montagnareale e nei luoghi di maggiore frequenza cittadina così da intendersi notificata a tutti gli interessati.

A V V E R T E

- ♣ in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del Codice Penale;
- ♣ il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale comporterà, secondo i casi, l'applicazione delle



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs n. 214/2005;

M A N D A

- ♣ al Comando di Polizia Municipale;
- ♣ al Responsabile Settore Attività produttive – Servizio Agricoltura;
- ♣ al Responsabile Settore Tecnico – Servizio Igiene Ambientale;
- ♣ all'A.S.P. N° 5 di Messina – Unita Operativa di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica, per opportuna conoscenza;
- ♣ all'Assessorato Agricoltura e Foreste – Servizio Fitosanitario Regionale - Unità Operativa 118 – Milazzo - Via dei Mille, 54, perché detti le opportune ulteriori informazioni;
- ♣ alla Prefettura di Messina, per opportuna conoscenza.

C O M U N I C A

che verso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia, ovvero al Presidente della Regione Siciliana, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo-

IL SINDACO

F.to (Ing. Anna SIDOTI)